

ALLEGATI : STRALCI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CIRC. 572 MOT2E DEL 21/02/2005

OGGETTO: Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in cisterna.

Le associazioni di categoria dei trasportatori e degli utenti hanno segnalato difformità di applicazione della normativa relativa al trasporto di merci pericolose in cisterna, in occasione della verifica dei documenti che accompagnano il veicolo, con particolare riferimento ai trasporti effettuati in ambito nazionale.

A tal proposito, con riferimento alla applicabilità del regime sanzionatorio di cui all'art. 168 del Codice della Strada, si ritiene utile richiamare l'attenzione sull'argomento evidenziando nel caso di trasporto di merci pericolose con veicoli cisterna, due eventualità che si possono presentare in occasione dei sopraccitati controlli effettuati, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del Codice della Strada.

a) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose in base alla normativa ADR.

b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.

I veicoli cisterna di cui al punto a) sono corredati dal Mod. DTT 306 (denominato "barrato rosa"), oltre, naturalmente, dai documenti specifici di trasporto previsti dalla normativa ADR e nazionale.

I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 a dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma.

Conseguentemente la circolazione di merci pericolose con veicoli cisterna in regime nazionale si intende soddisfatta in presenza del solo libretto modello MC 813 o MC 452.

Appare utile segnalare che, in considerazione dell'entrata in vigore della nuova edizione del ADR, è in corso di preparazione un idoneo strumento normativo finalizzato ad armonizzare il trasporto delle merci pericolose in campo nazionale.

DM 19/09/2005 Art. 3

Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni

2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri

DM 24/11/2006 Art. 9.

Immatricolazione dei veicoli cisterna

COMMA 4. Deve essere inoltre annotato sulla carta di circolazione la seguente nota: «La circolazione e' subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT306»